

Il Giudice letti gli atti del proc. n. OMISSIS/15 R.G. e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12.1.2017;

-ritenuto che l'eccezione di incompetenza per territorio preliminarmente sollevata dalla Banca convenuta non pare suscettibile di definire il giudizio, in quanto il foro convenzionale a tal fine invocato non è previsto come esclusivo;

considerato che:

-.la società attrice agisce in giudizio per la declaratoria dell'illegittimità degli addebiti eseguiti a suo carico dalla Banca convenuta nello svolgimento del rapporto di conto corrente con essa tuttora intrattenuto, in funzione dell'accertamento della mala fede della Banca nella esecuzione del contratto e della condanna della stessa alla restituzione di quanto indebitamente percepito e al risarcimento dei danni;

-.fino a quanto il rapporto di conto corrente è in essere, «l'annotazione in conto di una posta d'interessi (o di commissioni di massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla Banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della Banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa [ciò che nel caso del presente giudizio non ricorre], ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo» (Cass. 15.1.2013 n. 798);

-.appare pertanto nella specie inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice e inammissibile per carenza di interesse ad agire si presenta conseguentemente la domanda di accertamento della illegittimità degli addebiti eseguiti dalla Banca, per quanto strumentale rispetto alla prima (v. App. Torino n. 21.4.2017 n. 878);

-.d'altro canto, quand'anche la dedotta illegittimità degli addebiti eseguiti dalla Banca ricorresse, non sembra che essa possa comunque integrare mala fede contrattuale da parte della stessa, che si sarebbe semplicemente uniformata alla prassi contrattuale invalsa all'epoca, donde la inammissibilità per carenza di interesse ad agire della domanda di accertamento della illegittimità degli addebiti eseguiti dalla convenuta anche in funzione di tale declaratoria nonché della condanna della Banca al risarcimento del conseguente danno, che si presenta, per quanto innanzi, in principio inesistente;

-. ritenuta pertanto superflua ogni attività istruttoria e senz'altro matura la causa per la decisione;

**P.Q.M.**

-. rigetta ogni altra richiesta e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.10.2018, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi.

Trani, 24.7.2017

**Il G.O.T.**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*